

COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO
Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA**

(D.Lgs 15.11.1993 n. 507)

Approvato con delibera consiliare n. 32 del 27.04.94

Modificato ed integrato con delibera consiliare n. 66 del 30.06.1994
“ “ “ giunta c. n. 275 del 05.10.1995
“ “ “ consiliare n. 13 del 29.02.1996

Art. 3
(Occupazioni d'urgenza)

PER MOTIVI DI URGENZA, SI
POSSO OCCUPARE LO SPAZIO PUBBLICO
DI OTTENERE L'AUT. NE. QUANDO
OCCORRE COMUNICARE ALL'UFF. S.P.A.
LA RICHIESTA DA LA COMUNE DELLA
AVVENIRE

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

SE L'UFF. S.P.A.
ACCORDA
NON SI ERG
APPLICA LE

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale via fax o con telegramma. L'Ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 31 del presente Regolamento.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Art. 4
(Domanda di occupazione)

SI FA LA RICHIESTA ALL'
UFF. TECNICO CHE, SE RITENUTO
OPPORTUNO, FORNISCERÀ L'AUT. NE
E LA TRASMISSIONE (UFF. TRIBUNALI)

Inter. con
l'uff. tecnico

1 - Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda redatta in carta legale, va consegnata all'Ufficio Protocollo.

In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

2 - La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, dalla residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;

- c) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
- d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
- e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

3 - La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

4 - Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza, E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. 5

(Pronuncia sulla domanda) *La richiesta può anche essere rifiutata.*

Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Tecnico Comunale.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione e l'autorizzazione di occupazione, il Sindaco o suo delegato provvede entro i termini stabiliti dal Regolamento sul Procedimento Amministrativo.

In caso di mancata previsione regolamentare, il termine per la decisione è quello stabilito dalla Legge 07.08.1990 n. 241.

In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

Art. 6

(Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione)

- suo contenuto -

Il Tecnico Comunale, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico.

In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

Ogni atto di concessione od autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni; è inoltre subordinato all'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

- a) a termine, per la durata massima di anni 29;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti alle opere o dai depositi permessi;
- d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per ripristinare il suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modi-

fiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio dalla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 7

(Ducrata dell'occupazione)

Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno.

Art. 8

(Esposizione di merce)

*ES. NEGORI AL MARE
che tengono fuori la
nobis espone*

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituiscano occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

Non sono soggette a concessione e neppure alla comunicazione scritta alla Polizia Municipale le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi commerciali, quando siano effettuate nel rispetto delle condizioni previste al successivo art. 28 lett. e).

Art. 9

(Mestieri girovaghi e mestieri artistici)

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare, anche temporaneamente, sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune, sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Fanno eccezione a questa norma coloro che esercitano il commercio ambulante in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo.

La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti.

Tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Art. 10

(Esecuzione di lavori e di opere)

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art. 11

(Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico)

Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante e sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi deco-

Art. 15
(Affissioni)

Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 16
(Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio) => ES. BAR
con Taxa

Nelle strade, sui marciapiedi, nei giardini, nei fondi e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passeggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

Le concessioni, anche temporanee, ad uso commerciale sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene ed il rispetto del verde.

Art. 17
(Obblighi del concessionario)

Le concessioni e le autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

Art. 18

(Decadenza della concessione o dell'autorizzazione)

Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario, dei collaboratori o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- la mancanza occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione temporanea;
- mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Art. 19

(Divieto temporaneo di occupazione)

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 20

(Revoca della concessione o dell'autorizzazione)

La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.

Art. 21
(Rinnovo)

I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di presentare almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Art. 22
(Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive)

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

CAPO II

Art. 23 (Disposizioni generali)

Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e ai sensi del presente Regolamento, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e della Provincia o al demanio statale.

I soggetti passivi sono individuati dall'art. 39 del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993.

Art. 24

(Classificazione del Comune.

Graduazione della tassa.

Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche)

Ai fini dell'applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Comune di Borgo Tossignano appartiene alla classe V in base alla popolazione residente al 31.12.1992, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica ed in osservanza dell'art. 43 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 23 sono state classificate con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 27.04.1994 in n. 2 categorie come segue:

Strade, spazi ed aree pubbliche di 1° categoria

Via 2 Agosto, Via S. Allende, Via F.lli Bandiera, Via N. Bixio, Via Don A. Bughetti, Via F.lli Cairoli, Via Calatifini, Via Canale del molino, Via Castiglione, P.zza Mons. M. Cavina, Via Cavour, Via Codrignano (dal n. 24 al n. 63), P.zza A. Costa, Via Garibaldi, P.zza S. Giovanni Bosco, Via Giovanni XXIII (fino al n. 56/A), Largo Gruppo Combattimento Folgore, Via J.F. Kennedy, Via G. Mameli, Via Marconi, Via Marzabotto, Via Mazzini, Via S. Michele, Via Montanara Nord (esclusi i numeri pari da 6/C a 10 e dispari da 9 a 19/C), Via A. Moro, Via P. Nenni, Via Nuova, Via Palazzina, Via Panoramica, Via S. Pellico, Via Rabatta, Via Reduci Divisione Pavia, Via Resistenza, Via M. Ridolfi, Via Rineggio (fino al n. 12/C), Via Rio Mescola (fino al n. 18), Via Ripalimosani, Via San Rocco, Via Roma, V.le Saldoni, Via Sasso, Via Serraglio (esclusi i n. 7 e n. 8), Via XX Settembre, V.le Torino, V.le Trieste, P.zza Unità d'Italia, Via Don G. Verità.

Strade, spazi ed aree pubbliche di 2° categoria

Via Campiuno, Via Casino, Via Casone, Via Chiusa, Via Del Cimitero, Via Codrignano (dal n. 1 al n. 23 e dal n. 64 al n. 68), Via Ginestreto, Via Giovanni XXIII (dal n. 56/B al n. 66), Via Montanara Nord (numeri pari da 6/C a n. 10 e dispari dal n. 9 al n. 19/C), Via Montanara Sud, Via Monte Battaglia, Via Montecchio, Via Morine, Via Pila, Via Raggi, Via

Tossignano : | via XX Settembre (de B. o. l. o. r. e), via Ridolfi
| via Sasso, vicolo Saldoni, P.zza A. Costa
| via Castiglione, via Panoramica, via S. Michele
| - 12 -
| via Bughetti

Rineggio (dal n. 12/D al n. 22), Via Rio Gambellaro, Via Rio Maggiore, Via Rio Mescola (dal n. 19 al n. 26), Via Rocchetta, Via Rossole, Via Serraglio (n. 7 e n. 8), Via Siepi di Campiuno, Via Valle.

Art. 25

(Criteri per la determinazione della tassa)

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

Non si farà comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Art. 26

(Tariffe)

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 24 e sono allegate al presente Regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 24, in rapporto alla durata delle occupazioni.

Ai fini del disposto dell'art. 45 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

DURATA OCCUPAZIONE

MISURE DI RIFERIMENTO

Fino a 6 ore	Riduzione del 50%
Fino a 12 ore	Riduzione del 20% -
Oltre le 12 ore e fino a 24 .ore	Tariffa giornaliera intera
Fino a 14 giorni	Tariffa intera
Oltre i 14 giorni	Tariffa ridotta del 50%

Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art. 27 del presente Regolamento.

Art. 27

(Maggiorazioni e riduzioni)

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/93, la tariffa è ridotta al 50%;
- b) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/93, la tariffa è ridotta al 50%;
- c) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50%;
- d) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune si applica la tariffa di base;
- e) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50%.

In tutti gli altri casi sopra non considerati, in cui la legge preveda la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni od aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

Art. 28
(Esenzioni)

Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;

Sono altresì esenti le seguenti occupazioni:

- a) le occupazioni temporanee con tende o simili, fisse o retrattili;
- b) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- c) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- d) le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola;
- e) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 mq.;
- f) passi carrabili, accessi carrabili o pedonali, a raso, ancorchè

individuati da apposito cartello segnaletico, e gli accessi pedonali su manufatto.

Art. 29
(Denuncia e versamento della tassa)

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione che determinano un maggior ammontare del tributo. Qualora si verificano variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico l'obbligo della denuncia è assolto col pagamento della tassa entro e non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

I pagamenti dovranno essere effettuati mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Art. 30

(Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa)

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni.

Art. 31

(Sanzioni)

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/93.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, con rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 03.03.1934 n. 383 (e successive modificazioni).

Art. 32

(Norme finali)

Viene abrogato il Regolamento per "l'applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, del sottosuolo e per distributori di carburante e relative tariffe", approvato il 27.05.1983 e successive modificazioni nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme.

Art. 33

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 08.06.1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

TABELLA ALLEGATA AL REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI

ED AREE PUBBLICHE PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvate con delibera di G.C. n. 132 del 21.04.1994.

O C C U P A Z I O N I P E R M A N E N T I

A) OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO COMUNALE (art. 44, comma 1 lett. a),
del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507)

*suolo
pubblico*

Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima L. 34.000

17,56 €

Categoria seconda L. 24.000

12,39 €

L'ambito delle misure minime e massime della tariffa è riferita alla prima categoria. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere inferiore al 30% di quella deliberata per la prima (art. 42, comma 6, del D.Lgs. 507/93).

B) OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO PUBBLICO
(art. 44, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507)

*fora
pubblico*

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%):

Categoria prima L. 17.000

Categoria seconda L. 12.000

C) OCCUPAZIONI CON TENDE FISSE O RETRATTILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL
SUOLO PUBBLICO (art. 44, comma 2, del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507)

al

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 30%):

Categoria prima L. 10.200

Categoria seconda L. 7.200

D) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE,
CAVI, IMPIANTI IN GENERE PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE RETI
DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI di cui all'art. 46 del D.Lgs. n.
507/93.

La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle

strade per la parte di esse effettivamente occupate (art. 47, comma 2, lett. a), D.Lgs. 507 del 15.11.1993)

Per ogni Km. lineare o frazione e per anno:

Prima categoria L.	300.000	154,96
Seconda categoria L.	250.000	128,11

Da) Per le occupazioni di cui al precedente punto -H) effettuate nell'anno 1994, si applica la norma transitoria di cui all'art. 56, comma 4, del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507:
Importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10% con una tassa minima di L. 50.000.

E) OCCUPAZIONI DI SUOLO O SOPRASSUOLO CON APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRUZIONE NEI TABACCHI (art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 507/93)

Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato L.	20.000
Zona limitrofa L.	15.000
Sobborghi e zone periferiche L.	10.000

F) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati (art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 507/93).

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato L.	60.000
Zona limitrofa L.	50.000
Sobborghi e zone periferiche L.	30.000
Rimanente territorio L.	20.000

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa, nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille

litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

T A R I F F E D E L L E

O C C U P A Z I O N I T E M P O R A N E E

A) OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO (art. 45, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993)

Tariffa giornaliera per mq:

Categoria prima L.	2.000	1,03
Categoria seconda L.	1.400	0,72

L'ambito delle misure minime e massime della tariffa è riferita alla prima categoria. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere inferiore al 30% di quella deliberata per la prima (art. 42, comma 6, del D.Lgs. n. 507/93)

In rapporto alla durata dell'occupazione, come regolamentata in fasce orarie e nell'ambito delle due categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene graduata come segue:

① fino a 6 ore (riduzione del 50%) 1.000

② da 6 ore a 12 ore (riduzione del 20%):

Categoria prima L. 1.600

Categoria seconda L. 1.120

3) oltre 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera):

Categoria prima L. 2.000

Categoria seconda L. 1.400

4) fino a 14 giorni (tariffa intera)
le tariffe sono quelle di cui alla lettera A)

⑤ oltre i 14 giorni (riduzione del 50%)

Categoria prima L. 1.000

Categoria seconda L. 700

B) OCCUPAZIONI DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO PUBBLICO (art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507)

Si applica la tariffa di cui alla lettera A) ridotta del 50%.

C) OCCUPAZIONI CON TENDE E SIMILI FISSE O RETRATTILI, per la parte eccedente la superficie occupata al suolo.

D) OCCUPAZIONI EFFETTUATE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 45, comma 4, D.L.gs. n. 507/93)

Si applica la tariffa di cui alla lettera A) aumentata del 50%.

E) OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI, E DA PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO (art. 45, comma 5, del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507)

Si applicano le tariffe di cui ai precedenti punti ridotte del 50% a decorrere dall'1.01.1995.

Ea) Occupazioni di cui al punto precedente realizzate nell'anno 1994. Si applica la norma transitoria (art. 56, comma 11 bis, del D.Lgs. n. 507/93)

Tariffe applicabili per l'anno 1993 aumentate del 50%.

F) OCCUPAZIONI POSTE IN ESSERE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE (art. 45, comma 5, ultimo periodo, del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507)

Si applica la tariffa di cui alla lettera A) ridotta dell'80%.

Le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq; del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq; del 10% per la parte eccedente i mq 1.000 (art. 42, comma 5, ultimo periodo, del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507)

Fa) Occupazioni di cui al punto precedente realizzate nell'anno 1994.

Si applica la norma transitoria (art. 56, comma 11 bis, del D.Lgs. n. 507/93).

G) OCCUPAZIONI TEMPORANEE CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO REALIZZATE SU AREE A CIO' DESTINATE DAL COMUNE (art. 45, comma 6, del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507/93)

Si applica la tariffa di cui alla lettera A)

(H) OCCUPAZIONI REALIZZATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA (art. 45, comma 6 bis, del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507)

Si applica la tariffa di cui alla lettera A) con la riduzione massima consentita del 50%.

La riduzione è cumulabile con le altre previste dall'art. 45 del D.Lgs. n. 507/93.

(I) OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE (art. 45, comma 7, del D.Lgs. n. 507/93)

Si applica la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) ridotta dell'80%.

Le superfici eccedenti i 1.000 mq vengono calcolate in ragione del 10% (art. 42, comma 5, primo periodo, del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507).

L) OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO (SCAVI, MESSA IN PRISTINO DELL'ASSETTO STRADALE) PER I FINI DI CUI ALL'ART. 46 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.

Si applica la tariffa di cui alla lettera A) ridotta del 50%.

Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrot. al mq.

M) OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASUOLO STRADALE (art. 47, comma , lett. a), del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507).

La tassa è determinata in misura forfettaria come segue:

- a) fino a 1 Km lineare
e di durata non superiore a 30 gg.:

Categoria prima L.	10.000
Categoria seconda L.	7.000

Si applica la tariffa minima consentita dalla legge.

- b) oltre 1 Km lineare
e di durata non superiore a 30 gg.:

Categoria prima L.	15.000
Categoria seconda L.	10.500

CLASSIFICAZIONE

TERRITORIO COMUNALE

AI FINI DELL'ART. 48 DEL D.LEG. 507/93

(DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E DI TABACCHI)

CENTRO ABITATO

ZONA LIMITROFA

SOBBORGHIE E ZONE PERIFERICHE

RIMANENTE TERRITORIO

Si applica la tariffa di cui al punto a) aumentata del 50%.

Le occupazioni di cui al punto a) e b) di durata superiore a 30 gg. sono soggette al pagamento della tassa nei termini seguenti:

	a) Fino a 1 Km	b) Oltre 1 Km
1) Fino a 90 gg. (tariffa di base aumentata del 30%)		
Prima categoria	L. 13.000	L. 19.500
Seconda categoria	L. 9.100	L. 13.650
2) Oltre 90 e fino a 180 giorni (tariffa base aumentata del 50%)		
Prima categoria	L. 15.000	L. 22.500
Seconda categoria	L. 10.500	L. 15.750
3) Durata superiore a 180 gg. (tariffa di base aumentata del 100%)		
Prima categoria	L. 20.000	L. 30.000
Seconda categoria	L. 14.000	L. 21.000

- La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% (art. 45, comma 8, del D.L.gs. 15.11.1993, n. 507).

- Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentate del 20% (art. 42, comma 2, del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507).

• VENDITORI
• ANZIANI
• SPETTACOLI
• VIAGGIANTE
• OCC. DI
• IMPRESA
• EDILI

⇒ NEL CASO DI RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE
I PERIODI NON SONO CONULABILI PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

Sobborghi e zone periferiche

Via Rio Maggiore dall'incrocio con Via Mazzini al n. 14 compreso;
Riviera: Via Montanara Nord n. 12 e dal n. 21 al n. 45;
Via Serraglio dal n. 1 al n. 6.

Rimanente territorio

Zona dove esistono soltanto case sparse (non esistono frazioni).

SUDDIVISIONE TERRITORIALE AI FINI DELL'ART. 48 D.LGS. 507/1993
(DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E TABACCHI)

Centro abitato

Centro abitato di Borgo Tossignano - Capoluogo

Via Montanara Nord dal n. 1 al n. 19/C compreso e dal n. 2 al N. 6/C;
Via Mazzini; Via XX Settembre dal n. 1 al n. 15 compreso e dal n. 2 al
N. 24; Via Giovanni XXIII dal n. 2 al n. 56/B compreso e dal n. 1 al n.
9 compreso; Via Reduci Divisione Pavia; Largo Gruppo Combattimento
Folgore; Via Resistenza; Via N. Bixio; Via F.lli Cairoli; Via F.lli
Bandiera; V.le Trieste; Via Silvio Pellico; Via Garibaldi; Via Roma; Via
Marconi; Via Don Giovanni Verità; P.zza Mons. M. Cavina; P.zza Don
Giovanni Bosco; Via Calatafini; Via Cavour; Via Marzabotto; Via Rineggio
dal n. 1 al n. 11/L compreso; Via Aldo Moro; Via Canale del Molino; Via
Rabatta; Via Mameli; Via P.Nenni; Via 2 Agosto; Via Torino; P.zza Unità
d'Italia; Via Kennedy; Via Rio Mescola dal n. 1 al N. 18/P compreso; Via
allende; Via Ripalimosani.

Centro abitato di Tossignano

Via XX Settembre dall'incrocio con Via S. Rocco all'incrocio con Via
Panoramica;
Via Castiglione; Via S. Michele; P.zza A. Costa; Via M. Ridolfi; Vicolo
Saldoni; Via San Rocco; Via Sasso; Via Nuova; Via Panoramica.

Centro abitato di Codrignano

Via Codrignano dal n. 23 al N. 62/D compreso; Via Palazzina
dall'incrocio con Via Codrignano al n. 18 compreso; Via del Cimitero
dall'incrocio con Via Codrignano al n. 2 compreso.

Zona limitrofa

Via XX Settembre dal centro abitato di Borgo Tossignano al centro
abitato di Tossignano;
Via Montanara Sud dal ponte di Via Rio Maggionre fino al confine con il
Comune di Fontanelice;
Via Montanara Nord dalla fine del centro abitato di Borgo Tossignano
all'inizio del sobborgo di Riviera.

I N D I C E

CAPO I

Art. 1 (Occupazione di spazi ed aree pubbliche)	pag. 1
Art. 2 (Autorizzazione e concessione di occupazione)	" 1
Art. 3 (Occupazione d'urgenza)	" 2
Art. 4 (Domanda di occupazione)	" 2
Art. 5 (Pronuncia sulla domanda)	" 3
Art. 6 (Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione suo contenuto)	" 4
Art. 7 (Durata dell'occupazione)	" 5
Art. 8 (Esposizione di merce)	" 5
Art. 9 (Mestieri girovaghi e mestieri artistici)	" 6
Art. 10 (Esecuzione di lavori e di opere)	" 6
Art. 11 (Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico)	" 6
Art. 12 (Autorizzazione ai lavori)	" 7
Art. 13 (Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc.)	" 7
Art. 14 (Occupazioni con tende e tendoni)	" 7
Art. 15 (Affissioni)	" 8
Art. 16 (Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio)	" 8
Art. 17 (Obblighi del concessionario)	" 8
Art. 18 (Decadenza della concessione o dell'autorizzazione)	" 9
Art. 19 (Divieto temporaneo di occupazione)	" 9
Art. 20 (Revoca della concessione o dell'autorizzazione)	" 9
Art. 21 (Rinnovo)	" 10
Art. 22 (Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive)	" 10

CAPO II

Art. 23 (Disposizioni generali)	" 11
Art. 24 (Classificazione del Comune. Graduazione della tassa. Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche)	" 12
Art. 25 (Criteri per la determinazione della tassa)	" 13
Art. 26 (Tariffe)	" 13
Art. 27 (Maggiorazioni e riduzioni)	" 14
Art. 28 (Esenzioni)	" 15
Art. 29 (Denuncia e versamento della tassa)	" 16

Art. 30 (Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa)	pag.17
Art. 32 (Sanzioni)	" 17
Art. 33 (Norme finali)	" 17
Art. 34 (Entrata in vigore)	" 17

TABELLA ALLEGATA AL REGOLAMENTO PER LE OCCUAPZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

Occupazioni permanenti	" 18
Tariffe delle occupazioni temporanee	" 21

CLASSIFICAZIONE TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL'ART. 48 DEL D.LEG. N. 507/93 (DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E DI TABACCHI)

Centro abitato	" 26
Zona limitrofa	" 26
Sobborghi e zone periferiche	" 27
Rimanente territorio	" 27

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA

AMBULANTI MERCATO SETTIMANALE - SPUNTISTI

Tariffa base cat. 1 [^]	£ 2.000	1,03
Rid. 50% per occupazioni con durata fino a 6 ore (lett. A)	£ 1.000	0,515
=	£ 1.000	0,515
Rid. 50% per occupazioni realizzate da venditori ambulanti (lett. E)	£ 500	0,2575
=	£ 500	0,2575
Rid. 50% per attività ricorrente	£ 250	0,12875
=	£ 250	0,12875

AMBULANTI MERCATO SETTIMANALE - CONV. ANNUALI E DECENNALI

Tariffa base cat. 1 [^]	£ 2.000	1,03
Rid. 50% per occupazioni con durata fino a 6 ore (lett. A)	£ 1.000	0,515
=	£ 1.000	0,515
Rid. 50% per occupazioni con durata oltre i 14 giorni (lett. A)	£ 500	0,2575
=	£ 500	0,2575
Rid. 50% per occupazioni realizzate da venditori ambulanti (lett. E)	£ 250	0,12875
=	£ 250	0,12875
Rid. 50% per attività ricorrente	£ 125	0,064375
=	£ 125	0,064375
	£ 150	0,07725

AMBULANTI IN OCCASIONI DI FESTE

Tariffa base cat. 1 [^]	£ 2.000	1,03
Rid. 20% per occupazioni con durata fino a 12 ore (lett. A)	£ 400	0,206
=	£ 1.600	0,824
Aum. 50% per occ. effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti (lett. D)	£ 800	0,412
=	£ 2.400	1,236
Rid. 50% per occupazioni realizzate da venditori ambulanti (lett. E)	£ 1.200	0,618
=	£ 1.200	0,618
Rid. 50% per attività ricorrente	£ 600	0,309
=	£ 600	0,309

CONCESSIONARI IN OCCASIONE DI FESTE

Tariffa base cat. 1 [^]	£ 2.000
Rid. 20% per occupazioni con durata fino a 12 ore (lett. A)	£ 400
=	£ 1.600
Aum. 50% per occ. effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti (lett. D)	£ 800
=	£ 2.400

EDILI (richiesta fatta da impresa) fino a 14 giorni:

Tariffa base cat. 1 [^]	£ 2.000	1,03
Rid. 50% per occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (lett. H)	£ 1.000	0,515
=	£ 1.000	0,515
Rid. 50% per attività ricorrente	£ 500	0,2575
=	£ 500	0,2575

EDILI (richiesta fatta da impresa) oltre 14 giorni:

Tariffa base cat. 1 [^]	£ 2.000	1,03
Rid. 50% per occupazioni con durata oltre i 14 giorni (lett. A)	£ 1.000	0,515
=	£ 1.000	0,515

Rid. 50% per occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (lett. H)	£ 500 - 0,2575
=	
Rid. 50% per attività ricorrente	£ 500 0,2575
=	£ 250 - 0,12875
EDILI (richiesta fatta da privato) fino a 14 giorni:	£ 250 0,12875
Tariffa base cat. 1^	£ 2.000
Rid. 50% per occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (lett. H)	£ 1.000
=	£ 1.000
EDILI (richiesta fatta da privato) oltre 14 giorni:	
Tariffa base cat. 1^	£ 2.000
Rid. 50% per occupazioni con durata oltre i 14 giorni (lett. A)	£ 1.000
=	£ 1.000
Rid. 50% per occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (lett. H)	£ 500
=	£ 500
FESTE (ES. POLENTA, LUME A MARZO ...)	
Tariffa base cat. 1^	£ 2.000
Aum. 50% per occ. effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti (lett. D)	£ 1.000
=	£ 3.000
Rid. 80% per occ. in occasione di manifest. culturali, politiche sportive (lett. I)	£ 2.400
=	£ 600
FESTE PARTITI non superiori a 14 giorni	
Tariffa base cat. 1^	£ 2.000
Rid. 80% per occ. in occasione di manifest. culturali, politiche sportive (lett. I)	£ 1.600
=	£ 400
FESTE PARTITI superiori a 14 giorni	
Tariffa base cat. 1^	£ 2.000
Rid. 50% per occupazioni con durata oltre i 14 giorni (lett. A)	£ 1.000
=	£ 1.000
Rid. 80% per occ. in occasione di manifestazioni culturali, politiche sportive (lett. I)	£ 800
=	£ 200
FESTE CULTURALI di durata inferiore alle 12 ore	
Tariffa base cat. 1^	£ 2.000
Aum. 50% per occ. effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti (lett. D)	£ 1.000
=	£ 3.000
Rid. 20% per occupazioni con durata fino a 12 ore (lett. A)	£ 600
=	£ 2.400
Rid. 80% per occ. in occasione di manifestazioni culturali, politiche sportive (lett. I)	£ 1.920
=	£ 480
GAZEBO, PEDANE CON TAVOLINI, ECC. con durata inferiore a 1 mese	
Tariffa base cat. 1^	£ 2.000
Rid. 50% per occupazioni con durata oltre i 14 giorni (lett. A)	£ 1.000
=	£ 1.000
Rid. 50% per occupazioni realizzate da pubblici esercizi (lett. E)	£ 500
=	£ 500

GAZEBO, PEDANE CON TAVOLINI, ECC. con durata non inferiore a 1 mese

Tariffa base cat. 1^	£ 2.000
Rid. 50% per occupazioni con durata oltre i 14 giorni (lett. A)	£ 1.000
=	£ 1.000
Rid. 50% per occupazioni realizzate da pubblici esercizi (lett. E)	£ 500
=	£ 500
Rid. 50% per occupazioni di durata non inferiore a un mese	£ 250
=	£ 250

GIOSTRE fino a 14 giorni

Tariffa base cat. 1^	£ 2.000
Rid. 80% per occ. poste in essere con install. di attrazioni dello spettacolo viagg. (lett.F)	£ 1.600
=	£ 400
Rid. 50% per attività ricorrente	£ 200
= <i>-80% manif. cult.</i>	£ 200 150

GIOSTRE oltre i 14 giorni

Tariffa base cat. 1^	£ 2.000
Rid. 50% per occupazioni con durata oltre i 14 giorni (lett. A)	£ 1.000
=	£ 1.000
Rid. 80% per occ. poste in essere con install. di attrazioni dello spettacolo viagg. (lett.F)	£ 800
=	£ 200
Rid. 50% per attività ricorrente	£ 100
=	£ 100
=	£ 150

Attività ricorrente:

occupazioni edilizie R.M. N. 4/Q/774/95 del 25.2.95

circhi R.M. N. 173/E del 22.6.95

giostre " "

ambulanti

⇒ non va quindi applicata per le occupazioni richieste da privati.

Il carattere ricorrente delle occupazioni è connesso o alla durata non inferiore a 30 giorni oppure al carattere con il quale il concessionario svolge la propria attività sull'intero territorio nazionale.